

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **TERRORISMO**

Convenzione europea per la repressione del terrorismo ([STE n° 90](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 gennaio 1977.

Entrata in vigore : 4 agosto 1978.

La Convenzione tende ad agevolare l'estradizione degli autori di atti di terrorismo. A tale scopo, indica i reati che le parti si impegnano a non considerare come reato politico, come reato connesso ad un reato politico o come reato ispirato da motivi politici. Si tratta di atti di una particolare gravità, quali il dirottamento di un aereo, il rapimento di bambini, la presa di ostaggi o l'uso di bombe, granate, bombe volanti, lettere o pacchi bombe, che siano pericolosi per le persone. Ancora, la Convenzione permette alle Parti di non considerare come delitto politico ogni grave atto di violenza diretto contro la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone.

In ogni caso, la Convenzione non obbliga le parti ad estradare una persona che rischia di essere perseguita o punita per la razza, la religione, la nazionalità o le opinioni politiche.

* * *

Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo ([STE n° 190](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 maggio 2003.

Entrata in vigore : Il Protocollo entrerà in vigore dopo che sarà stato ratificato da tutte le Parti della Convenzione.

Le caratteristiche principali del Protocollo di emendamento sono le seguenti:

- l'elenco dei reati da "depoliticizzare" è stato notevolmente esteso e copre tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo.
- introduzione di una procedura di emendamento semplificata, che consentirà di aggiungere in futuro nuovi reati alla lista.
- la Convenzione è stata aperta all'adesione degli Stati osservatori presso il Consiglio d'Europa. Il Comitato dei Ministri potrà decidere caso per caso di invitare ugualmente altri Stati ad aderire alla Convenzione.

Per quanto la Convenzione non tratti di per sé direttamente le questioni generali relative all'estradizione, la clausola classica di discriminazione di trattamento è stata estesa per includere una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio che venga applicata la pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria.

Finalmente, il Protocollo istituisce un meccanismo di controllo ("COSTER") per l'applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il controllo dell'applicazione della Convenzione. Il suddetto meccanismo completerà le competenze classiche e più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità (CDPC) in merito alle Convenzioni europee nel settore della criminalità.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo ([STCE n° 196](#)), aperto alla firma a Varsavia, il 16 maggio 2005.

Entrata in vigore : 1° giugno 2007.

Il Consiglio d'Europa ha adottato questa convenzione per accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti nell'ambito della lotta al terrorismo. Essa è volta a intensificare gli sforzi compiuti dagli Stati membri nella prevenzione del terrorismo in due modi diversi:

- qualificando come illeciti penali alcuni atti che potrebbero portare a commettere reati di natura terroristica, come la provocazione pubblica, l'arruolamento o la formazione;
- consolidando la cooperazione in materia di prevenzione, sia a livello nazionale (politiche nazionali di prevenzione), sia a livello internazionale (modifica degli accordi di estradizione e di assistenza giudiziaria in vigore, così come dei mezzi supplementari).

La Convenzione comprende una disposizione relativa alla protezione e all'indennizzo delle vittime del terrorismo. È previsto un processo di consultazione delle parti al fine di assicurare una realizzazione ed un seguito efficaci.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo ([STCE n° 198](#)), aperto alla firma a Varsavia, il 16 maggio 2005.

Entrata in vigore : 1° maggio 2008.

Il Consiglio d'Europa ha deciso di aggiornare e ampliare la sua convenzione del 1990 per poter mettere in conto non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite.

Questa nuova convenzione rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.

La convenzione prevede un meccanismo destinato a garantire la corretta applicazione delle sue disposizioni dalle parti.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo ([STCE n° 217](#)), aperto alla firma a Riga, il 22 ottobre 2015.

Entrata in vigore : 1° luglio 2017.

Il Protocollo alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE no. 196) trasformerà in reato penale una serie di atti, tra cui la partecipazione intenzionale a un gruppo terroristico, la ricezione di un addestramento per il terrorismo, il fatto di recarsi all'estero per scopi terroristici e il finanziamento o l'organizzazione di tali viaggi. Il Protocollo fornisce inoltre una rete di punti di contatto a livello nazionale, disponibili 24 ore su 24, per un rapido scambio di informazioni.